

Capitolo 3

generalmente di grande rilievo comuni a tutti, indipendentemente dalle peculiarità che contraddistinguono i Difensori civici nei singoli ordinamenti, quali la definizione delle attribuzioni tra il Comitato delle petizioni del Parlamento europeo e gli *Ombudsmen* e la distinzione degli ambiti di competenza tra gli *Ombudsmen* e gli organi giurisdizionali.

Il seminario ha altresì affrontato il tema della figura dell'*Ombudsman*, che, come del resto il contesto di riferimento, si evolve e assume una funzione sempre più decisiva nelle proprie realtà; l'*Ombudsman*, in sostanza, quale partner strategico per le organizzazioni della società civile, nel senso non solo dell'ascolto e della risoluzione delle questioni poste dai cittadini ma anche di proposte di carattere generale, che vanno cioè oltre il singolo caso esaminato, portate all'attenzione dell'Amministrazione pubblica ai fini del miglioramento dell'azione amministrativa e del dialogo con i cittadini.

Una disamina molto interessante sia in ordine alla chiarificazione del ruolo dell'*Ombudsman*, nel rapporto con le altre istanze istituzionali, sia in ordine ad una visione evolutiva della figura, che deve stare al passo con i tempi, accettando nuove sfide, nell'interesse e ai fini della tutela dei cittadini.

Al fine di promuovere la conoscenza del Difensore civico e di favorire il ricorso al medesimo da parte dei cittadini, questo Ufficio si è avvalso, come al solito, della collaborazione dei *mass media*, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grande pubblico, rilasciando interviste. Parallelamente, è stata regolarmente aggiornata la sezione dedicata all'Istituto del sito Internet del Consiglio regionale.

Questo Ufficio ha poi riproposto, per l'anno scolastico 2012/2013, ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Valle e ai rispettivi Docenti delle discipline giuridiche, il *Progetto difesa civica e scuola*, avviato sin dal 2008, al fine di promuovere la cultura della difesa civica nel mondo della scuola. Questo progetto, indirizzato agli studenti degli Istituti scolastici superiori e delle Scuole superiori paritarie valdostane, e in particolare a quelli delle classi terminali che, avvicinandosi alla maggiore età, stanno per acquistare la possibilità di esercitare direttamente i propri diritti, prevede incontri per classe o gruppo di classi, per contribuire ad accrescere nei giovani il senso civico, attraverso l'illustrazione di un Istituto di garanzia del cittadino, il Difensore civico, creato per concorrere alla composizione di un corretto rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

4.2. Le altre attività.

L'Ufficio del Difensore civico ha partecipato alle riunioni dell'Osservatorio, organismo che si riunisce di norma semestralmente per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, atto sottoscritto per favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria e Servizi sociali, sanitari, educativi e di

Capitolo 3

promozione del lavoro operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

L'Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino alla recente attribuzione al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si è rivelato ancora una volta un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti, cui sono risultate essere state offerte nell'ultimo periodo migliori opportunità soprattutto in termini di formazione e lavoro, in attesa che si perfezioni il trasferimento delle competenze di sanità penitenziaria alla Regione.

*Considerazioni conclusive***CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Al termine della presentazione dell'attività svolta nel 2012 possono essere formulate alcune brevi considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Il numero complessivo dei casi trattati dal Difensore civico regionale evidenzia un incremento pari a circa il 25% rispetto all'anno precedente, delle cui ragioni si darà conto in appresso.

L'ulteriore estensione dell'ambito di intervento rispetto agli Enti locali intervenuta durante l'anno non ha prodotto effetti quantitativi di rilievo.

La scelta del convenzionamento con il Consiglio della Valle per avvalersi del Difensore civico regionale appare significativa in linea di principio, perché testimonia l'accresciuta fiducia delle Autonomie locali valdostane nella capacità di questo Ufficio di sostenerle nell'impegno a garantire il rispetto dei canoni di buon andamento e di imparzialità.

Gli Enti locali convenzionati a fine 2012 sono 72 e altri hanno avviato le procedure necessarie per perfezionare la convenzione. La garanzia per i cittadini di tutela a livello locale, che, a seguito della soppressione del Difensore civico comunale disposta con legge finanziaria dello Stato 2010, in gran parte nel territorio nazionale può apparire ormai un'illusione, non è lontana dal divenire in Valle d'Aosta realtà.

Sarà perciò quanto mai opportuno cercare di sensibilizzare ulteriormente i restanti Enti locali sull'idoneità dell'Istituto a garantire la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini e a favorire il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione, affinché tutti i valdostani possano in eguale misura avvalersi del servizio di difesa.

Le considerazioni sinora svolte hanno valore nella misura in cui il Difensore civico sia effettivamente capace di adempiere alla sua missione, ovvero di proteggere adeguatamente i cittadini e di contribuire nello stesso tempo al miglioramento dell'azione amministrativa.

In questa prospettiva, la relazione documenta il ruolo in concreto esercitato da questo Ufficio di difesa civica, nei termini che di seguito vengono riassunti.

In alcuni casi, i cittadini hanno chiesto consigli per risolvere direttamente i loro problemi con l'Amministrazione, senza dover ricorrere alla mediazione dell'Ufficio.

In molti casi, poi, i cittadini si sono rivolti al Difensore civico per ottenere non tanto un intervento quanto piuttosto chiarimenti esaurienti riguardo ad attività esplicate o a comportamenti assunti dalle Amministrazioni, ricevendo rassicurazioni in ordine alla loro rispondenza a canoni di buona amministrazione.

Diversamente, l'Ufficio ha esercitato la propria funzione di tutela in senso stretto, a fronte della quale le Amministrazioni hanno mostrato generalmente di essere disponibili a risolvere

Considerazioni conclusive

le questioni sottoposte loro dal Difensore civico e ad adeguarsi alle osservazioni da questi formulate, in particolare fornendo risposte a domande rimaste insoddisfatte, abbreviando i tempi del procedimento, correggendo nel corso dell'istruttoria procedimentale errori commessi, ridefinendo l'interesse pubblico da soddisfare, fornendo esauriente spiegazione per atti scarsamente motivati, rivedendo gli atti assunti affetti da vizi e rimediando a comportamenti non corretti.

Mediante l'esercizio delle funzioni di intervento del Difensore civico sono stati raggiunti risultati che trascendono la vicenda specifica, e ciò non soltanto perché la soluzione del singolo caso si riflette potenzialmente sulla posizione dei portatori di interessi analoghi a quelli dell'istante, ma anche perché ai rilievi critici si sono talora accompagnate raccomandazioni di carattere generale, normalmente recepite dalle Amministrazioni, anche attraverso l'introduzione di buone prassi.

La percentuale maggiore di interventi è avvenuta nell'ambito del settore dell'assistenza sociale, a vario titolo (emergenza abitativa, edilizia popolare, provvidenze economiche) e nell'ambito dei diritti e doveri derivanti dal rapporto di lavoro con l'Ente pubblico.

Se per il secondo ambito può essere stata rilevante la competenza specifica, maturata attraverso i miei precedenti incarichi come Dirigente della Struttura Affari legali, di Coordinatore del Dipartimento Personale e Organizzazione dell'Amministrazione regionale e di Direttore della Struttura Complessa Personale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, per il primo occorre svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo, gli Enti pubblici che finora avevano assicurato un'ampia copertura dei bisogni rappresentati, si trovano nella necessità di ridurre i fondi destinati all'assistenza, in ossequio al concetto di *spending review* che sta interessando da qualche tempo – e la situazione non potrà che consolidarsi – gran parte dei settori dell'Amministrazione pubblica. E ciò comporta per i cittadini in difficoltà una riduzione dei tempi e degli spazi di recupero.

Inoltre, più in generale, il quadro economico del 2012 non è risultato esaltante. Possiamo ormai sostenere pienamente, senza tema di smentite, che la crisi iniziata nel 2008 e che si riteneva congiunturale, è proseguita divenendo strutturale, incidendo, quindi, pesantemente e permanentemente, sul potere d'acquisto e sul tenore di vita dei cittadini.

Il lavoro alle dipendenze degli Enti pubblici ha visto un blocco degli aumenti stipendiali che si protrarrà presumibilmente ancora per la prossima tornata contrattuale, il lavoro nel settore privato denuncia una contrazione.

Il rapporto sull'economia valdostana elaborato dalla Banca d'Italia nel mese di novembre 2012 ha sottolineato alcuni dati emblematici. La disoccupazione si situa al 7%, con una parallela diminuzione del numero degli occupati (-3,7%) e un calo dell'offerta di lavoro

Considerazioni conclusive

(-1,2%), rispetto all'anno precedente. I prestiti bancari, cresciuti per le imprese, sono diminuiti per le famiglie, per debolezza, sostanzialmente, della domanda. La qualità del credito erogato alle imprese è peggiorata, mentre è rimasta stabile quella per le famiglie consumatrici. Unico dato in controtendenza, il segnale positivo del comparto turistico (presenze in aumento dell'1,8%).

Vero è che il resto d'Italia presenta dati assai più negativi ma è innegabile che anche il sistema – Valle d'Aosta, sicuramente più robusto, inizia a sentire la crisi.

È quindi reale sostenere come la ripresa possa ipotizzarsi, in linea con le previsioni a livello nazionale, non prima del secondo semestre del 2013 e che l'auspicata “*luce in fondo al tunnel*” appaia ancora fioca e lontana, se non addirittura, al momento, illusoria. Una lenta ripresa, conferma la Banca Centrale Europea ad inizio di quest'anno, arriverà non prima del secondo semestre. Alcuni analisti, tuttavia, ritengono che nel secondo semestre si verificherà soltanto un rallentamento della contrazione.

Uno studio recente di Rete Imprese ha evidenziato come il reddito medio sia tornato ai livelli del 1986 e i consumi si posizionino sui livelli di quindici anni fa.

Il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.) e la stessa Bankitalia stimano, per il 2013, che il prodotto interno lordo scenderà in Italia dell'uno per cento.

Il contesto macroeconomico di riferimento si riverbera, per necessaria conseguenza, sull'occupazione, sul posto di lavoro, che è da sempre la prima fonte di reddito, soprattutto per i soggetti svantaggiati e, pertanto, sulla vita concreta dei cittadini, sulle loro aspettative, sui loro problemi, in definitiva sulle questioni che vengono portate all'attenzione del Difensore civico.

Concludo le osservazioni di questa mia prima Relazione con l'auspicio che i suoi elementi contenutistici possano costituire un'occasione di confronto e di stimolo ad aumentare la qualità dell'azione amministrativa, contribuendo, in definitiva, a facilitare i rapporti tra Cittadino e Amministrazioni degli Enti cui è destinata.

PAGINA BIANCA

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.	74
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	86
ALLEGATO 3 – Proposta di legge istitutiva del Difensore civico nazionale.	96
ALLEGATO 4 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.	108
ALLEGATO 5 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.	111
ALLEGATO 6 – Accordo quadro di collaborazione.	114
ALLEGATO 7 – Elenco dei Comuni convenzionati.	117
ALLEGATO 8 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.	120
ALLEGATO 9 – Elenco attività complementari.	121
ALLEGATO 10 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	126
ALLEGATO 11 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	139
ALLEGATO 12 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	142
ALLEGATO 13 – Comuni convenzionati.	150
1 – Comune di Allein	150
2 – Comune di Aosta	150
3 – Comune di Arnad	154
4 – Comune di Arvier	154
5 – Comune di Avise	154
6 – Comune di Aymavilles	154
7 – Comune di Bard	155
8 – Comune di Brissogne	155
9 – Comune di Brusson	155
10 – Comune di Challand-Saint-Victor	155
11 – Comune di Chamois	155
12 – Comune di Champdepraz	155
13 – Comune di Champorcher	156
14 – Comune di Charvensod	156
15 – Comune di Châtillon	157
16 – Comune di Cogne	157
17 – Comune di Donnas	157
18 – Comune di Doues	157
19 – Comune di Émarèse	158
20 – Comune di Étroubles	158
21 – Comune di Fénis	158
22 – Comune di Fontainemore	158
23 – Comune di Gaby	158

24 – Comune di Gignod	159
25 – Comune di Gressan	159
26 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	159
27 – Comune di Hône.....	159
28 – Comune di Introd.....	159
29 – Comune di Issime.....	160
30 – Comune di Issogne	160
31 – Comune di Jovençon	160
32 – Comune di La Thuile.....	160
33 – Comune di Lillianes	160
34 – Comune di Montjovet.....	161
35 – Comune di Nus.....	161
36 – Comune di Ollomont.....	161
37 – Comune di Perloz.....	162
38 – Comune di Pollein.....	162
39 – Comune di Pont-Saint-Martin	162
40 – Comune di Pontboset.....	162
41 – Comune di Pontey	162
42 – Comune di Pré-Saint-Didier.....	162
43 – Comune di Quart	163
44 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	163
45 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	163
46 – Comune di Roisan	164
47 – Comune di Saint-Christophe	164
48 – Comune di Saint-Denis	164
49 – Comune di Saint-Marcel	164
50 – Comune di Saint-Nicolas.....	164
51 – Comune di Saint-Oyen	164
52 – Comune di Saint-Pierre	165
53 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	165
54 – Comune di Sarre.....	165
55 – Comune di Torgnon.....	166
56 – Comune di Valgrisenche	166
57 – Comune di Valpelline.....	166
58 – Comune di Valsavarenche.....	166
59 – Comune di Valtournenche.....	166
60 – Comune di Verrayes.....	166
61 – Comune di Verrès.....	167
62 – Comune di Villeneuve.....	167
ALLEGATO 14 – Comunità montane convenzionate.....	168
1 – Comunità montana Évançon	168
2 – Comunità montana Grand Combin.....	168
3 – Comunità montana Grand Paradis.....	168
4 – Comunità montana Mont Émilis	168
5 – Comunità montana Mont Rose.....	169
6 – Comunità montana Monte Cervino	169
7 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc.....	169
8 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys.....	169

ALLEGATO 15 – Amministrazioni periferiche dello Stato.....	170
ALLEGATO 16 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell'accesso ai documenti amministrativi.....	174
ALLEGATO 17 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.....	175
ALLEGATO 18 – Questioni tra privati.....	179
ALLEGATO 19 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.....	182

PAGINA BIANCA

*Allegato 1***ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.**

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I**UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO****Art. 1**

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell'azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Allegato 1**Art. 2bis**

*(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)*²

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)*³

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 3

(Requisiti)

2. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
3. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza⁴;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis⁵;
 - f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5⁶.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;

² Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³ Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁶ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Allegato 1

- c) il trattamento economico previsto;
- d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
- 2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
- 3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
- 4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
- 5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5*(Accertamento della conoscenza della lingua francese)*

- 1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
- 3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6*(Elezione)*

- 1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale⁷.
- 2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

⁷ Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Allegato 1

3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7*(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)*

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione⁸.
- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi⁹.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale¹⁰.
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione¹¹.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

⁸ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁹ Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁰ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹¹ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Allegato 1

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta¹².
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale¹³.

¹² Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹³ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Allegato 1

4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato¹⁴.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10*(Trattamento economico)*

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali¹⁵.

Art. 10bis*(Aspettativa e regime contributivo)*¹⁶

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

¹⁴ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁵ Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁶ Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.